

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2976

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1991

Autorizzazione al Governo ad emanare testi unici

ONOREVOLI SENATORI. - La certezza del diritto postula la necessità di raccogliere ed ordinare in un unico contesto norme giuridiche emanate in tempi diversi e con atti separati per la disciplina di una determinata materia, eliminando alcune norme da ritenersi non più in vigore.

Di qui l'esigenza di approntare uno strumento legislativo la cui finalità è quella di conferire delega al Governo per la redazione di testi unici, cominciando da quelle materie per cui più se ne avverte la necessità.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo, si può procedere alla redazione di testi coordinati di leggi e di regolamenti vigenti, attuando così direttamente l'ipotesi minima del semplice accorpamento sistematico.

Una simile redazione, però, non dà quella certezza che può dare invece un testo unico con valore di legge, che è quello che ci si propone col presente provvedimento.

Il Governo viene invece delegato col presente disegno di legge ad emanare testi unici in determinate materie con facoltà di modificare, integrare e coordinare le norme vigenti e, quindi, ad emanare atti aventi forza di legge, anziché procedere dalla raccolta coordinata di disposizioni normative che restano ancorate alla disciplina alla quale le norme sono tratte, senza avere così un valore proprio ed una diffusione generale.

La individuazione all'articolo 1 delle materie per le quali vanno elaborati i testi unici muove dalla considerazione della molteplicità delle norme esistenti, con ampia estensione di applicazione, che, sovrapponendosi in tempi diversi, hanno dato luogo a complessi problemi interpretativi ed applicativi.

Si tratta di dare l'avvio ad un lavoro che non deve fermarsi alle materie individuate, ma deve estendersi nel tempo anche ad altre.

Pertanto si è ritenuto che tra le materie che hanno maggiore e primario bisogno di una opera di chiarificazione di fonti legislative siano da considerarsi, anzitutto, quelle afferenti alla contabilità generale dello Stato ed al settore della realizzazione delle opere pubbliche.

Questi due settori rispecchiano, nel divenire delle numerose disposizioni legislative intervenute nel tempo, le trasformazioni amministrative, finanziarie e contabili dello Stato moderno.

In particolare, la correlazione di tali materie con le normative comunitarie e, in special modo per la realizzazione delle opere pubbliche, con le recenti misure contro la criminalità organizzata, rende sempre più complessi i problemi della conoscenza e dell'applicazione delle leggi.

In connessione con la realizzazione delle opere pubbliche, vanno assunti altri settori di primaria importanza, quali quello attinente al finanziamento degli investimenti degli enti locali nelle opere pubbliche, da cui la necessità di rivedere tutte le norme sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti; o quelle attinente alle espropriazioni per pubblica utilità ed all'edilizia residenziale pubblica, nelle sue varie articolazioni di edilizia economica e popolare, convenzionata e sovvenzionata, con particolare riguardo alle zone soggette a rischio sismico.

Altrettanto si dica per il settore della sanità e dell'igiene pubblica, nonché per quello attinente al mondo del lavoro.

Il settore della sanità, che prende le mosse dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, richiede oggi una particola-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re attenzione onde tener conto delle norme che si sono succedute anche a seguito di riforme.

Così per il mondo del lavoro, sul quale sono intervenute tante leggi per la tutela dei lavoratori, per lo sviluppo dell'occupazione e per la garanzia salariale.

Si rende necessaria, infine, l'emanazione di un testo unico delle norme riguardanti il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per infermità contratta in servizio dai dipendenti statali.

Trattandosi di provvedimenti legislativi delegati, nella loro emanazione si dovrà tener conto delle prescrizioni dell'articolo 76 della Carta costituzionale. Viene, infatti, prevista l'adozione di uno o più decreti

del Presidente della Repubblica con l'indicazione di limiti di tempo, di principi e di criteri direttivi, e inoltre con il preventivo parere del Consiglio di Stato data la competenza specifica in materia di questo organo.

All'articolo 2 sono delineati i ricordati principi e criteri i quali, data la finalità della presente legge, si limitano ad autorizzare quelle modifiche necessarie per il coordinamento e per la certezza delle norme in vigore, con l'eliminazione di antinomie e contrasti.

L'articolo 3 regola puntualmente la procedura di consultazione parlamentare nella fase di attuazione della delega legislativa, nell'ambito del termine triennale per l'esercizio della delega stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge, testi unici nei quali saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti alla data dell'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri per l'invio alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 3.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano le seguenti materie: contabilità generale dello Stato, procedure di realizzazione delle opere pubbliche, ordinamento della Cassa depositi e prestiti, espropriazioni per pubblica utilità, edilizia residenziale pubblica, ambiente, sanità e igiene pubblica, occupazione e integrazioni salariali, riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per infermità contratta in servizio dai dipendenti statali.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri competenti per materia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

1. Nella redazione dei testi unici di cui all'articolo 1, il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle disposizioni legislative vigenti introducendo le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie per il loro organico coordina-

mento, senza che restino contraddizioni, nè duplicazioni di attività e di competenze di organi.

Art. 3.

1. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia gli schemi dei testi unici alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, i decreti di cui all'articolo 1 sono emanati anche in mancanza di detto parere.